



COMUNE DI MESTRINO
Piazza IV Novembre – 35035 Mestrino (Pd)
C. F. 80009550288 - P. IVA 01097420283
<http://www.comune.mestrino.pd.it>

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione n. 6 del Consiglio Comunale in data 08/02/2018

CAPO I : OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

- 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni (di seguito indicata come "legge regionale"); Dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dal Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche costituiti dalla DGR 20 luglio 2001, n. 1902 e successive modificazioni;
- 2 DGR 9.11.2001, n° 2956. Il presente regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Definizioni

- 1 Agli effetti del presente regolamento s'intendono per:
 - a) commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - f) mercato straordinario*: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi

per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

g) **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;

h) **presenze effettive in un mercato o fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

i) **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

l) **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio; l'autorizzazione in forma itinerante nel comune dove il richiedente intende iniziare la propria attività;

m) **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

n) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ampliare il proprio;

p) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per determinate categorie;

q) **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

r) **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale ed indicata nella concessione di posteggio;

s) **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

t) **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

u) **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

v) **ordinanza del Ministro della Salute**: l'ordinanza di detto Ministro in data 3 aprile 2002;

z) **Registrazione O.S.A.**: ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari della DGRV 3710/2007 e s.m.i. avente per oggetto "DGR dell'11 aprile 2002. Modalità di riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti", gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna Autorità Competente AULSS, secondo le modalità prescritte dalla stessa, per ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;

x) **O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare)**: ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002, operatore del settore alimentare è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

y) **Autorità competente in materia di igiene degli alimenti**: il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e i Servizi Veterinari dell'AULSS di Padova.

CAPO II: NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività

- 1 Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale.
- 2 L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite ed a cooperative.
- 3 L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 4 L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo abilita i titolari della stessa al commercio in forma itinerante, alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
- 5 Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, secondo quanto stabilito dalla legge regionale, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L'esercizio dell'attività di vendita nei posteggi può essere limitata ad una tipologia merceologica, che deve essere indicata nella relativa concessione di posteggio.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

- 1 L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodicennale, è rilasciata dal dirigente del servizio competente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazioni/concessione del suolo pubblico, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato o in posteggi isolati.
- 2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio nonché la concessione dodicennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato all'albo comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
- 3 La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere spedita al comune tramitepec, raccomandata con avviso di ricevimento, oppure attraverso lo sportello di impresa in un giorno (SUAP), entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sul sito comunale.
- 4 Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 5 Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di

- commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
- b) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda..
- 6 Per la formazione della graduatoria si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario fino alla data di pubblicazione dei posteggi liberi nel BUR/Albo comunale. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo al mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Responsabile del servizio competente si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio dell'autorizzazione.
 - 7 La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata, a seguito della pubblicazione dell'avviso suddetto, per ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.
 - 8 La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde di validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
 - 9 Per i mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicità diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato.
 - 10 Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
 - 11 L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
 - 12 L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento dell'azienda in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98, è rilasciata dal dirigente del servizio competente.
- 2 Tale autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

- 3 Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata una SCIA al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - c) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
- 4 Qualora la domanda non sia presentata regolarmente, il responsabile del procedimento nedà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 5 La domanda per il rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare ai sensi del comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
- 6 Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

- 1 L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello esercitato con posteggio e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
- 2 L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
- 3 L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate -le norme igienico - sanitarie vigenti.
- 4 È vietato, per motivi inerenti alla viabilità, esercitare il commercio itinerante, in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree ad essi adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del Piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- 5 Presso l'Ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 4 precedente.
- 6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante

Art. 7

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- 1 Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il

trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale.

- 2 Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 3 Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di richiedere l'intestazione a proprio nome della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
- 4 Può essere presentata un'unica domanda per richiedere il subentro nella titolarità dell'autorizzazione e della corrispondente concessione del suolo pubblico.
- 5 Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 per l'esercizio del commercio, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal dirigente del servizio competente. Nel caso si verifichi la decadenza ed il subingresso sia avvenuto nella sola gestione, si procede alla revoca dell'autorizzazione del proprietario, al quale viene notificata l'adozione di tale provvedimento.
- 7 Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal dirigente del servizio competente.
- 8 Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal dirigente del servizio competente.
- 9 In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
- 10 Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della

stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Art. 8

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

- 1 Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal dirigente del servizio competente.
- 2 In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata.

Art. 9

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

- 1 In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o del ripetersi della medesima violazione ("recidiva" di cui all'art. 29 comma 3 del decreto legislativo 114/98), il dirigente del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2 Si considerano di particolare gravità:
 - a) l'abbandono di rifiuti nell'area di mercato, come definito dal successivo art. 15, comma 9;
 - b) significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, di cui al successivo art. 15, comma 12;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio.
 - e) l'esercizio del commercio itinerante in violazione ai divieti previsti dall'art. 6 com. 1 e 2;
- 3 La ripetizione della violazione di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 4 Nel procedimento sanzionatorio deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

- 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si

considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS;

b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza che vengano comunicati al Comune;

c) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

2 L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene inoltre revocata per sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3 In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.

4 Il dirigente del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Tale provvedimento, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11

Indirizzi generali in materia di orari

1 In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari dell'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche, i seguenti limiti:

a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00;

b) l'attività con posteggio può essere esercitata nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 24.00;

c) per l'attività nei posteggi isolati di prodotti del settore merceologico alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 8.00 e le ore 24.00, con possibilità di rilascio di concedere una proroga massima fino alle ore 4.00 del giorno successivo;

d) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6.00 e le ore 2.00 del giorno successivo.

Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

3 Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.

4 Nel calendario di cui all'art. 8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione della giornata di svolgimento o l'effettuazione in deroga al divieto.

5. E' vietato l'esercizio dell'attività nelle giornate festive, salvo apposita deroga del Sindaco.

Art. 12

Produttori agricoli

1 I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del

decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda per l'assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal successivo art. 22.

- 2 Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda e la superficie espositiva degli stessi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti di provenienza aziendale.
- 3 In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di euro 160.000 per le ditte individuali e di euro 4.000.000 per le società data dal totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
- 4 L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche dall'art. 6 ed è subordinata alla presentazione della preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.13

Autorizzazioni temporanee

- 1 In occasione di manifestazioni, di sagre rionali, autorizzate ai sensi della L.R. 23.5.2002, in cui non è prevalente l'attività di vendita, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte (persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite e cooperative), già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- 2 L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti degli spazi disponibili per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base alla maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A., secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche. Le domande debbono pervenire al Comune non prima di 30 giorni dall'inizio della manifestazione. Quelle che dovessero pervenire prima di tale termine, si ritengono ricevute, al fine dell'ordine cronologico, il primo giorno utile.
- 3 Nel caso di sagre rionali ripetitive si prescinde invece dall'ordine cronologico di ricezione delle domande e l'autorizzazione viene rilasciata in base alla graduatoria di anzianità di partecipazione. In caso di parità si fa invece riferimento allo stesso ordine cronologico e, se vi è ulteriore parità, il rilascio viene effettuato a favore delle ditte con maggior anzianità di iscrizione al R.E.A., come dal comma precedente.
- 4 Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 14

Normativa igienico-sanitaria

- 1 Il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti deve avvenire nel rispetto della normativa sanitaria contenuta nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", e nei Regolamenti Comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.
- 2 Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 3 Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della

Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

- 4 La costruzione stabile realizzata, in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Salute.
- 5 Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve possedere, oltre ai requisiti previsti dal Regolamento Comunitario 852/2004, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Salute.
- 6 I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono presentare i seguenti requisiti:
- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
- 7 Le disposizioni di cui al precedente comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
- 8 I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. E' ammessa però la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi, purché vengano rispettati rispettivamente i requisiti di cui all'articolo 6, lettera c), punti 1), 2), 3) e 6) e quelli di cui all'articolo 6, lettera d), dell'ordinanza del Ministro della Salute.
- 9 La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Salute, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
- 10 È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del decreto legislativo.
- 11 L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
- 12 In deroga a quanto previsto al comma 9, lettere a), b) e c), in occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le caratteristiche indicate all'art. 5 dell'Ordinanza del Ministro della Salute, per la sola durata della manifestazione, con modalità atte a garantire la prevenzione dalla contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni indicate alle medesime lettere a), b) e c).

- 13 L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Salute, nonché di quelli previsti dal Regolamento comunitario 852/2004.
- 15 Tutte le attività riguardanti una qualsiasi fase della commercializzazione degli alimenti, dalla produzione alla vendita, sono subordinate alla comunicazione di inizio attività presentata all'Autorità sanitaria (ULSS competente per territorio) ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 e della DGRV 3710/2010.
- 16 Anche se il generatore autonomo di energia disponga di potenza adeguata a soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, lo stesso può essere impiegato solo in caso di assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
- 17 Al personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.
- 18 Per svolgere il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, l'OSA (Operatore del Settore Alimentare) deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei Regolamenti Comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, ovvero predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.

Art. 15

Misure di prevenzione e protezione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

- 1 L'attività lavorativa deve essere svolta nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 16

Obblighi e divieti per gli operatori

- 1 Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
- 1.bis L'operatore è tenuto ad occupare il posteggio in concessione con il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita, utilizzando il medesimo spazio già autorizzato. E' ammessa la permanenza del veicolo all'esterno del posteggio solamente:
- a) nel caso di posteggi isolati e qualora le dimensioni del mezzo risultino superiori a quelle del posteggio in concessione.
- 2 L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale il titolo autorizzatorio e, quando prevista, la concessione di posteggio, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 3 I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
- 4 E' vietato occupare più spazio di quello concesso; è altresì vietato esporre ed appendere merci sui tendaggi oltre i limiti dell'area in concessione.
- 5 E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
- 6 E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
- 7 Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire

pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.

- 8 Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
- 9 L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata, senza sporcare in alcun modo l'area mercatale. E' quindi vietato abbandonare nell'area in concessione ed in quella adiacente rifiuti quali residui di merce, cartoni, scatole, imballaggi e quant'altro che non sia asportabile dalle normali spazzatrici dell'azienda assegnataria del servizio pubblico di pulizia dei mercati.
- 10 L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività o quello che il Sindaco potrà di volta in volta disporre per esigenze motivate, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
- 12 E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 17

- 1 I mercati e i posteggi isolati presenti sul territorio comunale sono quelli individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione, di cui all'art. 2 della legge regionale, di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
- 2 Le aree complessive da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per il mercato o posteggio isolato indicanti:
- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni, superfici e tipologia merceologica;
 - f) i settori merceologici dei posteggi;
 - g) le tipologie merceologiche di tutti i posteggi del settore alimentare già esistenti, suddivise ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3.4.2002;
 - h) prodotti legati al periodo; per i posteggi già esistenti viene comunque salvaguardata la tipologia merceologica effettivamente posta in vendita alla data di approvazione del presente regolamento;
 - i) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - j) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
 - k) la tariffa vigente del canone di occupazione del suolo pubblico.
- 3 Alla scheda del mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la numerazione dei posteggi e la loro dislocazione, nonché l'elenco dei posteggi con le relative superfici la suddivisione in settori e tipologie merceologiche. Nella scheda è altresì indicata la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
- 4 Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 18

Trasferimento dei mercati

- 1 In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
- 2 Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal dirigente del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
- 3 Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
- 4 Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il dirigente del servizio competente, sentite le rappresentanze di categoria, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area, oppure alla sospensione fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
- 5 L'attuazione del trasferimento/sospensione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

Art. 19

Soppressione del mercato o di posteggi

- 1 La Giunta comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R. e Albo ComunaleIn tal caso il dirigente del servizio competente provvede a dare esecuzione al provvedimento della giunta ed all'aggiornamento del piano mercatale.
Al fine di razionalizzare la rete distributiva, privilegiando l'attività svolta nei mercati, il dirigente predetto provvede altresì alla soppressione dei posteggi isolati che man mano si rendano liberi, eliminando la relativa scheda e non procedendo quindi alla segnalazione del posteggio alla Regione Veneto per la successiva riassegnazione. Si considerano liberi i posteggi nei casi di rinuncia dell'interessato o per intervenuta revoca dell'autorizzazione da parte del Comune.

Art. 20

Ampliamento dei posteggi

- 1 I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal dirigente del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il dirigente del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 2.
- 2 L'ampliamento di singoli posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere autorizzato sempre dal dirigente del servizio competente, sulla base dei criteri predeterminati dalla Giunta Comunale, il quale provvede all'aggiornamento delle relative schede di mercato. L'autorizzazione è subordinata alla disponibilità di spazio per l'ampliamento e, nel caso di domande concorrenti, viene rilasciata tenendo conto della superficie del posteggio da ampliare e della graduatoria per anzianità di partecipazione dei richiedenti.
- 3 La riduzione di superficie del posteggio viene sempre autorizzata dal dirigente.

Art. 21

Posteggi liberi - Migliorie

- 1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodicennale della relativa area di posteggio, l'Unità Organizzativa Commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
- 2 Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 4.
- 3 Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il dirigente del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando a ciascun operatore avente titolo uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.;
b) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato
- 4 L'elenco dei posteggi liberi per ciascun mercato e la possibilità di chiederne l'assegnazione vengono pubblicizzati all'Albo Pretorio comunale, alle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative e agli operatori del mercato.
- 5 La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite pec oppure presentata allo sportello SUAP entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. La domanda è ritenuta valida sia per il posteggio richiesto, che per gli altri posti che in seguito si rendessero liberi. A tal fine per l'assegnazione dei posteggi liberi i richiedenti saranno invitati presso gli uffici comunali, dove in apposita riunione saranno individuati gli effettivi posteggi resisi liberi e contestualmente assegnati.
- 6 Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, o per mancata assegnazione dopo due pubblicazioni al B.U.R. e all'Albo pretorio Comunale, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui

al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 19.

- 7 Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze. 8. Non si procede neppure alla segnalazione di cui al comma 1 nel caso si rendano liberi posteggi isolati in qualsiasi punto del territorio comunale; ciò al fine di razionalizzare la rete distributiva del commercio su aree pubbliche, privilegiando l'attività svolta nei mercati. In tal caso i posteggi isolati di cui sopra vengono soppressi con provvedimento del dirigente del servizio competente e la relativa scheda viene eliminata da quelle allegate al presente regolamento.

Art. 22

Posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1 Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, indicati nella scheda del mercato.
- 2 I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 3 Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
- 4 Le domande devono essere inviate a mezzo, per posta elettronica certificata, oppure mediante consegna diretta al Comune, esclusivamente nel periodo stabilito nel provvedimento di cui al comma 2. Le domande presentate precedentemente a tale periodo vengono archiviate senza essere esaminate, mentre quelle presentate oltre lo stesso periodo possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di insufficienza di domande presentate nel periodo utile.
- 5 Per le domande valutate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
- 6 Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) *maggior anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A. ;*
 - b) *maggior numero di presenze maturate nel mercato ove'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;*
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
- 7 La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con riferimento all'eventuale tipologia merceologica.
- 8 La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di

collocazione nella graduatoria, che può essere formata per tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati all'Albo Pretorio.

9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato e per la tipologia merceologica del posteggio, esclusivamente ad altri produttori agricoli che abbiano presentato apposita comunicazione, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori. Per la partecipazione alla "spunta" si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al successivo art. 23

10. In uno stesso mercato, il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

11. La concessione di posteggio ha validità dodicennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

12. Il posteggio assegnato al produttore agricolo può essere oggetto di cessione unitamente all'azienda agricola di riferimento.

13. Nel caso di trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante, a condizione che questi risulti iscritto al Registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei requisiti morali previsti. Il trasferimento se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto registrato all'Ufficio del Registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita domanda, contenente anche la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/01.

Il subentrante per atto tra vivi, iscritto alla predetta sezione speciale del Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti morali previsti, può iniziare l'attività, a condizione che abbia presentato la domanda suddetta. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal dirigente del servizio competente.

Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, purché entro sei mesi dalla morte del titolare, a pena di decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica, dal dirigente del servizio competente.

Art. 23

Assegnazione temporanea dei posteggi – Precariato (cd. "spunta")

1. Nel mercato indicato nel successivo comma 5 i posteggi liberi e quelli temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo graduatorie distinte per specifiche tipologie merceologiche.

Nei predetti mercati l'assegnazione dei posteggi liberi e/o temporaneamente non occupati, viene effettuata secondo tre distinte tipologie e relative graduatorie relative a:

- a) settore alimentare;

- b) settore non alimentare;
- c) produttori.

Esaurite le rispettive graduatorie per tipologia, non è ammesso assegnare posteggi eventualmente liberi ad operatori non collocati nella corrispondente graduatoria;

2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. E' riconosciuta priorità di partecipazione per coloro che vantano un maggior numero di presenze sul mercato riferite alla tipologia merceologica di appartenenza.

4. Per partecipazione si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. L'operatore precario assegnatario di posteggio che non eserciti invece l'attività di vendita per sua volontà perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.

5. La "spunta" è effettuata settimanalmente dal personale incaricato, vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro le **ore 08,30**, termine massimo.

6. Gli operatori che partecipano per la prima volta sono tenuti a presentare, prima o contestualmente alla "spunta", apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

a) estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato;

b) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

7. Il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.

8. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la "spunta" con titolo diverso da quello comunicato ed effettuare la "spunta" contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui, così come non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dotato di posteggio può partecipare alle operazioni di "spunta" sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

10. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

11. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 24

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per il mercato;

altrimenti è considerato assente ed il posteggio viene assegnato.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga al divieto di effettuazione di mercati in giornate festive, come da calendario annuale, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'Unità Organizzativa Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25

Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato viene stilata e aggiornata settimanalmente una graduatoria degli operatori precari secondo l'ordine, e con i seguenti criteri di priorità:

a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche (secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 1902/2001 e successive modifiche), tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'ufficio commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 26

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Per garantire sicurezza agli operatori ed agli utenti, nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, l'area di svolgimento del mercato è interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada.

Art. 27

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto, in alternativa:

a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;

b) da almeno un'associazione di categoria degli operatori su area pubblica;

c) da almeno un'associazione dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.

2. La proposta deve pervenire al Comune almeno settanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

3. La Giunta Municipale deve decidere entro quaranta giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. L'effettuazione di un'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.

5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla "spunta" durante lo svolgimento normale del mercato.

6. Il Comune entro il 30 settembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 10/2001, predispone il calendario annuale del mercato

Art. 28

Posteggi Isolati

Le aree dei posteggi isolati, ubicate su aree scoperte, dalla quale si evidenziano:

- l'ubicazione;
- il numero con il quale è individuato il posteggio,
- la tipologia merceologica

I posteggi isolati esistenti sono di tipologia annuale o periodica.

La superficie massima complessiva da verificare in loco di ogni posteggio isolato è pari a m 6x10

LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIAQ
VIA F.LLI BANDIERA	VENDITA PESCE
VIA F.LLI BANDIERA	FIORI E PIANTE
PIAZZA MERCATO	VENDITA PESCE
VIA DELLA ZUANNA	VENDITA PESCE
VIA DELLA ZUANNA	ALIMENTARI
VIA KENNEDY/REGIONALE	VENDITA PESCE
VIA KENNEDY/REGIONALE	ALIMENTARE

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 29

Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati e nei posteggi isolati.

Art. 30

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo – Limitazione merceologica

1. La concessione di posteggio ha la durata di dodicennale. In sede di assegnazione il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione

2. Qualora il Comune intenda introdurre le tipologie merceologiche dei posteggi, sulla relativa concessione di posteggio vengono indicati i prodotti che possono essere posti in vendita, come previsto nelle apposite schede relative al mercato ai posteggi isolati e alle manifestazioni temporanee.

Art. 31

Canone per l'occupazione del posteggio

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il pagamento va di norma effettuato con cadenza semestrale (30 giugno – 31 dicembre) per le occupazioni permanenti, mentre per quelle stagionali deve avvenire annualmente entro l'ultimo giorno di validità della concessione. E' fatta salva una diversa modalità di pagamento qualora lo stesso sia effettuato tramite versamento al concessionario della riscossione.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Il versamento del canone da parte degli operatori precari deve essere effettuato entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di avvenuta occupazione del suolo pubblico.
4. Le tariffe vigenti del canone per la concessione del suolo pubblico sono riportate nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati, alle fiere e alle manifestazioni temporanee.

Art. 32

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio:
 - a) nei mercati: quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;
 - b) nelle fiere: quando l'operatore risulti assente per due volte consecutive nella stessa fiera.
2. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società si ritiene giustificata l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare qualora riguardi tutti i legali rappresentanti contemporaneamente, salvo che la società abbia preventivamente designato il legale rappresentante che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al legale rappresentante designato. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), contestualmente alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio, con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 33

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'intestatario della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore e deve presentare caratteristiche il più possibile simili a quello revocato.
4. La concessione di posteggio relativa ad una fiera è revocata qualora l'autorizzazione per commercio su aree pubbliche collegata alla fiera stessa cessi di validità per revoca o

rinuncia.

5. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal dirigente del servizio competente che ne cura anche la comunicazione all'intestatario della concessione e al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

Art. 34

Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di 30 giorni, da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure notifica, al titolare della concessione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda). Nel caso di omesso pagamento entro il termine citato, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione all'esercizio.

2. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione all'esercizio, con atto da notificare all'intestatario delle stesse.

3. Nel caso di revoca di autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività in gestione d'azienda il relativo proprietario, al quale pure deve essere comunicato il provvedimento di revoca, decade dal diritto di reintestazione.

CAPO V

SANZIONI

Art.35

Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 4, seconda parte, 5, 6 e dall'articolo 15, commi 8, 9, 10, 11 e 12, trova applicazione l'art. 29 comma 2 del decreto legislativo 114/98, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di EURO 516,00 ad un massimo di EURO 3098,00.

2. Nel caso di violazione alle norme dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, prima parte, che vengono considerate violazioni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis della legge regionale, si applica l'art. 29 comma 1 del decreto legislativo 114/98, che prevede la sanzione amministrativa da un minimo di EURO 2582,00 ad un massimo di EURO 15493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o ai sensi dei commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di EURO 25,00 ad un massimo di EURO 500,00, con applicazione di quanto previsto dalla legge 689/1981 e successive modifiche.

4. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO VI

Piano del mercato

Art. 36

Il Mercato esistente è denominato "MERCATO di MESTRINO", ha sede in Piazza Mercato nel Capoluogo.

La sua istituzione risale all'anno 1876.

L'area del mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata (Allegato "A" al presente regolamento), dalla quale si evidenziano:

- a) l'ubicazione: area compresa tra Via Trieste - Via Marco Polo e via Aquileia;
- b) superficie complessiva del mercato: mq. 7.300,00;
- c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 4000,00;
- d) totale posteggi: n. 81 di cui:
 - n. posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto Legislativo 114/98 per il settore non alimentare;
 - n. posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. 114/98 per il settore alimentare;
 - n. posteggi riservati a produttori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta;
le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare, nonché l'area di ciascun posteggio;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Giornata e orario di svolgimento

Art. 37

Si svolge nel giorno di martedì mattina dalle ore 07,30 alle ore 13,30;

- I concessionari del posteggio entro le ore 08,30 devono aver installato il proprio banco, autoservizio e /o attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato;
- Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 06,30e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie, o in caso di grave necessità;
- Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato, l'area deve essere sgombra da cose e persone, e ciò viene assicurato tramite gli appositi cartelli indicatori;
- Entro le ore 14.30, tutti i concessionari di posteggio devono aver sgomberato l'intera area di mercato in modo che, dopo l'opportuna pulizia, possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Modalità d'accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

Art 38

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature, devono essere collocati nello spazio appositamente indicato nella planimetria e tracciato sulla pavimentazione.
2. In qualsiasi circostanza deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco. P.S. ecc.).
3. E' vietato creare fronti comuni di vendita tra più operatori concessionari di posteggi contigui, anche se di medesima titolarità. I posteggi devono essere separati tra loro di almeno 40 cm.
4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
5. E' consentito agli operatori di mantenere nel posteggio i veicoli per il trasporto della merce

e dell'altro materiale in uso, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. In caso ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati in altra area idonea fuori dal mercato

Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato

Art 39

1. L'ufficio commercio tiene a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con i numeri arabi, il registro dei posteggi assegnati, dei rispettivi titolari e della superficie in uso, con l'indicazione del numero e della data di ogni concessione.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del registro e delle planimetrie di cui sopra e di darne comunicazione alla Regione secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 10/2001.

3. Copia della planimetria e del registro dei concessionari è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'U.L.S.S. (Servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

Il personale del Comando di Polizia Locale provvede, in occasione del mercato settimanale, ad annotare il numero ed il nome e cognome (o la ragione sociale) degli operatori presenti e

I N D I C E

CAPO I prima

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Definizioni

CAPO II

–NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

Art. 4 - Autorizzazione con posteggio

Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 6 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

Art. 12 - Produttori agricoli

Art. 13 – Autorizzazioni temporanee

Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria

Art. 15 – Obblighi e divieti per gli operatori

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 – Piano del mercato

Art. 17 – Trasferimento dei mercati

Art. 18 – Soppressione del mercato o di posteggi

- Art. 19 – Ampliamento dei posteggi
- Art. 20 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 – Assegnazione temporanea dei posteggi - Precariato
- Art. 23 – Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 24 – Graduatoria di mercato
- Art. 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 26 - Mercati straordinari
- Art. 27 – Posteggi isolati

CAPO IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- Art. -28 Applicabilità delle norme
- Art. -29 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo – Limitazioni merceologiche
- Art. 30– Canone per l’occupazione del posteggio
- Art. 31- Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. - 32Revoca della concessione del posteggio
- Art. –33 Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone
- Art. –34 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

CAPO V – SANZIONI

- Art. 35 – Sanzioni

CAPO VI

- Art. -- 36 Piano del mercato
- Art. -- 37 Giornata e orario di svolgimento
- Art -- 38 Modalità d’accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.
- Art -- 39 Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato